



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 69 del 28/12/2023

OGGETTO:

Istituzione Imposta di Soggiorno – Approvazione Regolamento comunale e tariffe.

L'anno duemilaventitré, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 10:00 e segg., presso l'Aula Consiliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

n.d.	COGNOME E NOME
1	GENOVESE SALVATORE
2	LA ROSA SALVATORE
3	BRUNNO LORENA
4	REGOLO NUNZIATINA
5	DI SALVO VITO MICHAEL ALEX
6	FRANCO SEBASTIANO
7	PEZZINO ALFREDO
8	MANDOLFO ROBERTO
9	BROGNA SABRINA
10	SALANITRO VALERIA
11	CARNAZZO GIUSEPPE
12	MANGIAMELI CARMELO
13	ANDRONACO SILVANA
14	TURCO FRANCESCO
15	TOSCANO LUIGI
16	CONDORELLI GIOVANNI ANTONINO

presente	assente
x	
x	
x	
x	
x	
	x
x	
x	
	x
x	
x	
	x
	x
	x

Assume la Presidenza il **Sig. GIUSEPPE CARNAZZO** nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Generale **Dott. DANIELE GIAMPORCARO**

Si passa alla trattazione dell'argomento posto al punto 4 all'O.d.g., avente ad oggetto: "Istituzione Imposta di Soggiorno – Approvazione Regolamento comunale e tariffe".

Il Presidente illustra il punto in esame.

Il Consigliere Genovese, ottenuta la parola, chiede che il 50% degli introiti dell'imposta in argomento sia destinato ad iniziative turistico – culturali.

Il Consigliere Salanito evidenzia che nel corpo del regolamento, nello specifico all'interno dell'art. 16, si fa riferimento alle commissioni tributarie: occorre correggere - prosegue - essendo la corretta dicitura quella di corte di giustizia tributaria.

Il Presidente ne prende atto, indicando che a breve verrà messo ai voti tale correzione.

Il Sindaco evidenzia che lo scopo dell'imposta di soggiorno è proprio quella di promuovere il turismo. L'Amministrazione Comunale - prosegue - aderirà senz'altro a tale finalità.

A questo punto il Presidente pone ai voti la correzione di quanto contenuto nell'art. 16, laddove per commissione tributaria debba intendersi corte di giustizia tributaria.

Favorevoli all'unanimità

Si vota il regolamento per come emendato

Favorevoli all'unanimità

Si pone ai voti il conferimento all'atto dell'immediata esecutività.

Approvata all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti;


VISTO l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta nel testo allegato e per come emendato, avente ad oggetto: " Istituzione Imposta di Soggiorno – Approvazione Regolamento comunale e tariffe ".
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letta, approvata e sottoscritta.

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
SIG. SALVATORE GENOVESE**



**IL PRESIDENTE
SIG. GIUSEPPE CARNAZZO**



**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DANIELE GIAMPORCARO**

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DANIELE GIAMPORCARO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DANIELE GIAMPORCARO**

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ in data _____



COMUNE DI CARLENTINI

REGOLAMENTO EMENDATO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2023

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA	3
ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	4
ARTICOLO 4 - SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA E RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA	4
ARTICOLO 5 - MISURA DELL’IMPOSTA	5
ARTICOLO 6 - VERSAMENTO DELL’IMPOSTA	5
ARTICOLO 7 - ESENZIONI.....	6
ARTICOLO 8 - RIDUZIONI.....	6
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL GESTORE E DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA	7
ARTICOLO 9 BIS - OBBLIGHI DEI GESTORI DI PORTALI TELEMATICI E DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE	7
ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE.....	8
ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI SUGLI AGENTI CONTABILI	8
ARTICOLO 12 – CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA	9
ARTICOLO 13 – SANZIONI	10
ARTICOLO 14 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	11
ARTICOLO 15 – RIMBORSI	11
ARTICOLO 16 – CONTENZIOSO.....	11
ARTICOLO 17 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA	11
ARTICOLO 18 – ENTRATA IN VIGORE E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	11

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare previsto dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Carlentini dell'Imposta di Soggiorno, istituita e disciplinata dal D.A. n. 188 del 21/03/2023.

ARTICOLO 2

DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA

Il gettito dell'imposta è destinato, così come previsto dalla legge al comma 1 dell'art. 4 D.lgs. 14/03/2011 n. 23 a finanziare interventi in natura turistica ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali es.:

- a. Promuovere il sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti ispirati ai seguenti macro-obiettivi: creazione e promozione nazionale e internazionale dei prodotti turistici della destinazione "Carlentini";
 - b. Interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale, rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - c. Interventi per la promozione e valorizzazione di manifestazioni tradizionali ed identitarie per la città, a forte valenza turistica, nonché dei relativi servizi di trasporto pubblici e privati;
 - d. Cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
 - e. Sviluppo di punti d'accoglienza ed informazione dei turisti, uniformati per caratteristiche e con personale qualificato su tutto il territorio comunale, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
 - f. Progetto di sviluppo degli itinerari turistici e dei criteri di eccellenza, anche in ambito intercomunale, elaborati sulla base di specifiche ricerche di mercato; creazione di strutture e infra-strutture intorno agli attrattori del territorio; creazione di una rete distributiva dei prodotti e promozione degli stessi;
 - g. Incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno dei giovani, famiglie a anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - h. Progettazione, organizzazione e realizzazione di panel formativi focalizzati;
 - i. Interventi di manutenzione del verde e dell'arredo urbano ricadenti nel territorio comunale, rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione.
2. In sede di trattazione del bilancio di previsione la Giunta relaziona al Consiglio sulla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente. Tale documento dovrà fare parte integrante della relazione previsionale e programmatica propedeutica al bilancio di previsione, e descriverà percentualmente la destinazione dell'imposta di soggiorno.
3. Entro i termini di approvazione del rendiconto di gestione, la Giunta Comunale presenterà annualmente al Consiglio Comunale una relazione degli interventi realizzati di cui al comma 2.
4. Promozione di attività educative e formative nel campo della valorizzazione del territorio e dei beni culturali, ambientali e del turismo.

ARTICOLO 3
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio e/o pernottamento:

a) **nelle strutture ricettive alberghiere e para alberghiere:** gli alberghi, i villaggi-albergo, i motels, le residenze turistico alberghiere, le aziende turistiche residenziali, gli alberghi diffusi, ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie;

b) **nelle strutture ricettive extra alberghiere:** gli alloggi del turismo rurale, gli esercizi di affittacamere, i *bed and breakfast*, le case per ferie, le case ed appartamenti per vacanza, gli ostelli per la gioventù, gli alloggi agrituristici, ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie;

c) **nelle strutture ricettive all'aperto:** i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche e i parchi di vacanza, ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie;

d) **nelle strutture non ricettive relative agli immobili:**

- **destinati alla locazione breve**, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

- **in locazione esclusivamente per finalità/destinazione turistiche** (locazioni turistiche);

ubicati nel territorio del Comune di Carlentini.

2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, di cui al comma precedente dalla lett. a) alla lett. c), che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Carlentini, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, di cui al comma precedente alla lett. d), che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Carlentini, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.

ARTICOLO 4
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
E RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Carlentini che alloggiano e/o pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 3.

2. I soggetti **responsabili del pagamento dell'imposta** di soggiorno sono:

a) il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 3, ai sensi del comma 1 ter dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 14/3/2011;

b) il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ai sensi del comma 5 - ter dell'art. 4 del decreto legge n. 50 del 24/4/2017 (regime delle locazioni brevi). A titolo esemplificativo: i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, i soggetti che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi;

c) i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone alla ricerca di una struttura in cui alloggiare e/o pernottare con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al pagamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso modalità convenute con la Città di Carlentini.

3. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati “ **responsabili del pagamento dell'imposta**”, provvedono alla riscossione dell'imposta e rispondono direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Carlentini.

4. I responsabili del pagamento dell'imposta hanno diritto di rivalsa sul soggetto passivo.

5. Nel caso di accordi di “collect and remit” siglati con il Comune di Carlentini, il prelievo dell'imposta di soggiorno avviene al momento della prenotazione del soggiorno sulla piattaforma informatica applicando l'aliquota vigente a tale data.

ARTICOLO 5 MISURA DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Municipale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. f) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le misure dell'imposta si intendono prorogate di anno in anno come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/06.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia ed alle categorie delle strutture ricettive, così come definita dalla normativa regionale, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "girasoli", "spighe" e similari.
3. Nelle strutture ricettive di cui al comma 1 lett. a), b) e c) dell'art. 3 del presente Regolamento, l'imposta è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti per persona/per mese. La soglia massima di sette pernottamenti si applica anche ai soggiorni con durata massima di 30 giorni senza interruzioni che siano a cavallo di due mesi contigui.
4. Nelle strutture non ricettive di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 del presente Regolamento, l'imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti per persona/per mese. La soglia massima di quindici pernottamenti si applica anche ai soggiorni con durata massima di 30 giorni senza interruzioni che siano a cavallo di due mesi contigui.
5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, di cui al comma 3, resta valida la soglia massima dei sette pernottamenti anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture. In tal caso è onere dell'ospite (soggetto passivo) compilare il modulo, predisposto dal Comune, allegando le ricevute attestanti l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta per i pernottamenti precedenti. Tale modulo lo dovrà consegnare direttamente al gestore della struttura o al presentarlo all'intermediario immobiliare o al soggetto gestore di portali telematici

ARTICOLO 6 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento (soggetti passivi), corrispondono l'imposta o al gestore della struttura stessa o al soggetto che esercita attività immobiliare o al soggetto che gestisce il portale telematico, comunque a taluno dei soggetti responsabili del pagamento dell'imposta come definiti dal precedente art. 4. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta rilasciando la relativa quietanza.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la quietanza consegnata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.
3. I responsabili del pagamento dell'imposta effettuano il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Carlentini entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - a) mediante pagamento tramite la piattaforma PagoPA i cui bollettini di pagamento sarà possibile scaricare sulla piattaforma gestionale in uso al Comune di Carlentini.
4. Il versamento dell'imposta di soggiorno, riscossa dai gestori di portali telematici, potrà essere effettuato, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, con modalità diverse e disciplinate nell'atto convenzionale sottoscritto con il Comune di Carlentini.

ARTICOLO 7

ESENZIONI

1. Sono **esenti** dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Carlentini;
 - b) i minori entro il dodicesimo anno di età;
 - c) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura di cui all'art. 3;
 - d) i malati che devono effettuare terapie e visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche e private site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore per tutto il periodo della terapia e/o della visita medica compreso un pernottamento prima della terapia e/o della visita medica e un pernottamento successivo alla fine della terapia e/o della visita medica;
 - e) chi assiste i degenti e/o assistiti, ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente per tutto il periodo di degenza compreso un pernottamento prima del ricovero e un pernottamento successivo alla dimissione;
 - f) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistano i minori di anni diciotto, ricoverati o in attesa di ricovero presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio comunale, per il periodo di ricovero;
 - g) i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
 - h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per numero 2 autisti di pullman e per un accompagnatore turistico per ogni venticinque partecipanti;
 - i) i soggetti ed i volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale non previste nelle altre tipologie esenti e/o provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario.
 - j) soggetti ospiti del comune di Carlentini nel caso le spese per pernottamento sono a carico dell'ente stesso;
 - k) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria.
2. L'esenzione di cui ai punti d), e), f) e g) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, dell'ospite attestante la struttura di ricovero e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero; negli altri casi l'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione.
3. Le dichiarazioni che certificano i casi di esenzione, rese da parte dell'ospite ai sensi D.P.R. n. 445/2000, vanno raccolte dal gestore e conservate presso la propria struttura ricettiva per un periodo di 6 mesi a partire dalla data di invio della relativa dichiarazione trimestrale.

ARTICOLO 8

RIDUZIONI

1. La tariffa dell'imposta di soggiorno è **ridotta** nella misura del 30% nei confronti:
 - a) degli ospiti con età anagrafica superiore a 75 anni;
 - b) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - c) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera c).

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DEL GESTORE E DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il gestore e/o il responsabile del pagamento dell'imposta sono tenuti a far applicare l'imposta di soggiorno a colui che soggiorna presso le strutture e a riversare e a rendicontare al Comune il relativo incasso.
2. I soggetti di cui al comma 1, in concomitanza con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Carlentini. L'accreditamento tramite l'iscrizione al portale è un adempimento a carattere obbligatorio, la cui mancata osservanza prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili degli adempimenti strumentali alla riscossione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti ai punti seguenti:
 - a) richiedere, sulla base delle tariffe vigenti il pagamento dell'imposta ed a rilasciarne la relativa quietanza;
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno. Il foglio informativo, scaricabile dal sito del Comune e tradotto in diverse lingue straniere, dovrà essere posto in appositi spazi ben visibili agli ospiti. L'informativa sull'applicazione dell'imposta di soggiorno dovrà essere pubblicata, anche tramite collegamento telematico al sito del Comune di Carlentini, sui siti internet dei gestori delle strutture, degli intermediari e dei soggetti gestori di portali telematici;
 - c) adempiere agli obblighi dichiarativi di cui al successivo art. 10 del presente regolamento anche se ci si avvale degli intermediari abilitati o dei soggetti gestori di portali telematici;
 - d) comunicare al Comune (tramite l'apposito modulo scaricabile sul portale del Comune oltre che reso disponibile con modalità telematiche), unitamente all'invio telematico della dichiarazione trimestrale, i dati del soggetto passivo che si è rifiutato di versare l'imposta in modo che gli uffici possano predisporre gli atti per il recupero del tributo. In assenza di tale dichiarazione, l'imposta di soggiorno si intende riscossa e dovrà essere riversata al Comune;
 - e) adempiere agli obblighi sugli agenti contabili (trasmissione del modello 21) di cui all'art. 11 del presente regolamento.
4. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell'imposta, i moduli compilati dagli ospiti che attestino di aver già corrisposto in altre strutture l'imposta, copia delle segnalazioni di omesso versamento e le ricevute dei versamenti effettuati.

ARTICOLO 9 bis

OBBLIGHI DEI GESTORI DI PORTALI TELEMATICI E DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

(soggetti responsabili del pagamento dell'imposta)

1. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale all'art. 7. Resta salva la facoltà di definire, con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento, le modalità operative per l'attuazione di tali ulteriori adempimenti e per consentire le attività di controllo.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 4 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 ter dell'art. 4 del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, comma inserito dal comma 3 dell'art. 180 del decreto legge n. 34/2020.
2. La dichiarazione, di cui al comma 1, deve essere presentata, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il

presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, altresì, a presentare entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, esclusivamente in via telematica sul portale istituito dal Comune di Carlentini, l'apposita **dichiarazione trimestrale**.

4. I periodi oggetto di dichiarazione ed i termini di presentazione sono i seguenti:

- **1° gennaio – 31 marzo, entro il 16 aprile;**

- **1° aprile – 30 giugno, entro il 16 luglio;**

- **1° luglio – 30 settembre, entro il 16 ottobre;**

- **1° ottobre – 31 dicembre, entro il 16 gennaio dell'anno successivo.**

5. Nella dichiarazione trimestrale, predisposta secondo le modalità stabilite dal Comune di Carlentini e messa a disposizione mediante l'apposito portale informatico successivamente alla registrazione, sono indicati il numero di coloro che hanno alloggiato/pernottato nel corso del periodo di riferimento, sia cumulativo che dettagliato per mese, nonché il relativo periodo di permanenza, le riduzioni e le esenzioni eventualmente spettanti ai sensi del presente regolamento.

6. L'obbligo di trasmissione della dichiarazione trimestrale deve essere assolto anche se non si siano registrate presenze o queste abbiano goduto tutte di esenzioni.

ARTICOLO 11 DISPOSIZIONI SUGLI AGENTI CONTABILI

1. I soggetti di cui all'art. 4, incaricati ai sensi e per effetti del presente regolamento della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno, assumono la funzione di **agenti contabili** e sono tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, i predetti soggetti devono presentare al Comune di Carlentini il conto giudiziale della gestione di cassa, relativo alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.

2. Il conto di gestione, dovrà essere redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione) ed inviato, entro il 31 gennaio, in via telematica e/o cartacea nella pec del Comune e sottoscritto con firma digitale e/o autografa dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva o comunque sulla base delle modalità di trasmissione stabilite dalla Corte dei Conti.

3. Nel conto di gestione devono essere riportate le somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di riferimento e indicati gli estremi della riscossione e del relativo riversamento al Comune. Il "Modello 21 - Conto della gestione" dovrà fornire le seguenti informazioni:

- la denominazione del gestore e la denominazione della struttura (anagrafica);
- l'annualità in cui è stata riscossa l'imposta;
- il numero progressivo per ogni riga compilata;
- il periodo e l'oggetto della riscossione;
- gli estremi di riscossione: l'importo dichiarato dal gestore in sede di dichiarazione trimestrale deve corrispondere all'importo effettivamente riscosso presso i soggetti passivi dell'imposta di soggiorno;
- gli estremi dei versamenti in Tesoreria.

Nel caso in cui un gestore incassi l'imposta per più strutture i modelli da presentare saranno tanti quanti sono le strutture ricettive.

4. L'agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, i soggetti gestori di portali

telematici invieranno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il conto della gestione (mod. 21) mediante posta elettronica certificata con firma digitale ovvero a mezzo posta raccomandata con firma autografa del Rappresentante Legale.

6. La mancata presentazione del modello 21 comporta la segnalazione da parte del Comune di Carlentini alla Corte dei Conti e alla Guardia di Finanza per le attività di rispettiva competenza.

ARTICOLO 12 CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della L.296/06.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
 - a) invitare i gestori e/o i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti. I dati ed elementi acquisiti sono posti a base degli accertamenti;
 - b) invitare i gestori e/o i responsabili del pagamento dell'imposta a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. I dati ed elementi acquisiti sono posti a base degli accertamenti;
 - b) inviare ai gestori e/o ai responsabili del pagamento dell'imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'articolo 33 del DPR 600/73 presso le strutture ricettive di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - f) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti ai fini dell'accertamento nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
 - g) richiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i..
3. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, di mancata presentazione della documentazione richiesta e/o di mancata risposta ai questionari l'ufficio determina l'imposta sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza. In particolare al fine di quantificare l'importo dovuto il Settore Risorse Tributarie del Comune di Carlentini potrà svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui al comma 179 della Legge 296 del 27/12/2006 e si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.
4. Nel caso di assenza o di inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura e/o dal responsabile del pagamento dell'imposta, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura nel periodo di esercizio.
5. Il Comune di Carlentini, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, anche ai soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

ARTICOLO 13 SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori e/o dai responsabili del pagamento

dell'imposta, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, dall'art. 180 del decreto legislativo n. 34 del 19/5/2020, secondo le disposizioni della legge n. 689 del 1981 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. leg.vo 471/97.

3. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 10 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Resta ferma la facoltà di applicare, nei casi di accertamenti per più periodi di imposta, di irrogare la sanzione con l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del leg.vo 472/97.

5. Per la violazione degli obblighi discendenti di cui al comma di cui al comma 3 dell'art. 10 del presente regolamento (omessa, incompleta, infedele o tardiva trasmissione della dichiarazione trimestrale) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro per ogni dichiarazione trimestrale prevista dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta, infedele o tardiva comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

6. Per la violazione degli obblighi di registrazione e di richiesta di credenziali di accesso nel portale telematico del Comune, di cui all'art. 9 del presente Regolamento dell'Ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000,00 euro secondo le disposizioni della L. 689 del 1981. L'irrogazione della sanzione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

7. Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dal comma 2 dell'art. 9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500,00 euro prevista dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.

8. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela prevista dall'articolo 9 comma 3 lett. b), ovvero per la mancata esposizione, ben visibile agli ospiti, del materiale informativo, o per la mancata informazione sul proprio sito telematico, sull'applicazione dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981.

9. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs 267/00 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981.

10. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare il mancato e/o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si configura appropriazione di denaro spettante alla Pubblica Amministrazione e pertanto sanzionato con quanto previsto dal Codice Penale, dalle leggi speciali in materia e con segnalazione alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 14 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 15 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla

restituzione così come previsto dall'art. 1 comma 164 della L.296/06.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva e/o responsabile del pagamento dell'imposta, in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa che dovrà essere effettuata alle prescritte scadenze. La compensazione deve essere comunicata con apposito modulo predisposto dal Comune di Carlentini, accompagnato da idonea documentazione, e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a € 2.000,00, la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del Comune.

ARTICOLO 16 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

2. Per le controversie concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 267/00 si applica quanto previsto dalla Legge 689/1981.

ARTICOLO 17 FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predisporre e adotta i conseguenti atti.

ARTICOLO 18 ENTRATA IN VIGORE E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge entrerà in vigore il 15° giorno dalla pubblicazione.

2. Il Dirigente dell'area è autorizzato ad assumere gli atti gestionali per la sua applicazione.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

**Allegato b)**

**PROSPETTO DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
PER CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE**

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E PARA ALBERGHIERE	STELLE				
	5 e sup.	4	3	2	1
ALBERGO	€ 3,00	€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	€ 1,00
VILLAGGIO-ALBERGO	€ 3,00	€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	€ 1,00
MOTEL		€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	€ 1,00
RESIDENZA TURISTICA ALBERGHIERA		€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	
AZIENDA TURISTICA RESIDENZIALE		€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	
ALBERGO DIFFUSO			€ 1,50	€ 1,50	€ 1,00
OGNI ALTRA STRUTTURA CHE PRESENTI ELEMENTI RICOLLEGABILI A UNO O PIU' DELLE PRECEDENTI CATEGORIE	€ 3,00	€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	€ 1,00
* tariffa per alloggio/pernottamento fino a n. 7 pernottamenti					

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE	STELLE				
	5 e sup.	4	3	2	1
TURISMO RURALE – ALLOGGI DEL TURISMO RURALE	€ 3,00	€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	€ 0,75
AFFITTACAMERE	€ 1,50				
BED AND BREAKFAST (organizzati in forma imprenditoriale e non)	2,00				
CASE PER FERIE (strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite al di fuori dei canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari)	1,50				
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZA (immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti con contratti non superiori a tre mesi)	1,50				
OSTELLI PER LA GIOVENTU'	0,50				
OGNI ALTRA STRUTTURA CHE PRESENTI ELEMENTI RICOLLEGABILI A UNO O PIU' DELLE PRECEDENTI CATEGORIE	€ 3,00	€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	€ 0,75
	SPIGHE				
ALLOGGI AGRITURISTICI		€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	€ 0,75
* tariffa per alloggio/pernottamento fino a n. 7 pernottamenti					

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	
CAMPEGGI	€ 1,00
VILLAGGI TURISTICI	€ 1,00
CAMPEGGI NELL' AMBITO DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE	€ 1,00
PARCHI DI VACANZA	€ 1,00
OGNI ALTRA STRUTTURA CHE PRESENTI ELEMENTI RICOLLEGABILI A UNO O PIU' DELLE PRECEDENTI CATEGORIE	€ 1,00
* tariffa per alloggio/pernottamento fino a n. 7 pernottamenti	

STRUTTURE NON RICETTIVE	
IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE BREVE (articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) Soggetti privati con durata del contratto di affitto dell'immobile <u>fino a trenta giorni</u> al di fuori dall'esercizio di impresa, con o senza servizi aggiuntivi <i>indipendentemente dalle unità immobiliari gestite</i>	€ 1,00
	* tariffa per alloggio/ pernottamento fino a n. 15 pernottamenti
IMMOBILI IN LOCAZIONE ESCLUSIVAMENTE PER FINALITA'/DESTINAZIONE TURISTICHE Soggetti privati con durata del contratto di affitto dell'immobile <u>fino a trenta giorni</u> al di fuori dall'esercizio di impresa, con o senza servizi aggiuntivi <i>indipendentemente dalle unità immobiliari gestite</i>	€ 1,00
	* tariffa per alloggio/ pernottamento fino a n. 15 pernottamenti



Modello A

CITTÀ DI CARLENTINI

www.comune.carlentini.it

Area II Servizi finanziari e tributari

Via F. Morelli, 7- Tel. 095/7858242 - E-mail: protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it

SCHEDA DA COMPILARE ED INVIARE ALL'INDIRIZZO SOPRA RIPORTATO
AI FINI DELLA REGISTRAZIONE

DATI STRUTTURA APPARTAMENTO AD USO TURISTICO

DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO	
LOCALITA'	
NUMERO POSTI LETTO	
NUMERO CAMERE	
Dati Catastali (Foglio e particella)	
PERIODO DI UTILIZZO	

DATA INIZIO ATTIVITA' locazione turistica/affitti brevi _____

DATI PROPRIETARIO STRUTTURA

COGNOME _____ NOME _____

NATO A _____ IL _____ COD.FISCALE _____

RESIDENTE A _____ IN VIA _____ N° _____

N° TEL. _____ N° CELL _____

MAIL _____ PEC _____

DATA _____

*Dichiaro di aver preso visione del Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno e di attenermi alle
Disposizioni in esso contenute.*

FIRMA _____

Allegati:

- copia del documento di riconoscimento;



Comune di Carlentini
Settore Risorse Tributarie
www.comune.Carlentini.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO A CARLENTINI

L'imposta di soggiorno è entrata in vigore il con Deliberazione del Consiglio Comunale N. del e successive modificazioni e integrazioni

INFORMATIVA PER GLI OSPITI

Finalità dell'imposta

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo, la promozione del sistema turistico mediante la realizzazione di progetti, la manutenzione, la fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, la valorizzazione di manifestazioni tradizionali ed identitarie per la città a forte valenza turistica, cofinanziamento di interventi promozionali nel territorio del Comune di Carlentini e tuttigli altri previsti all'art. 2 del Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno.

Quanto si paga

L'imposta è dovuta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive alberghiere e para alberghiere, nelle strutture ricettive extra-alberghiere, nelle strutture ricettive all'aperto, descritte all'art. 3 comma 1 da lettera a) a lettera c). Fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nelle strutture non ricettive relative agli immobili destinati alla locazione breve e per locazione esclusivamente per finalità turistiche art. 3 comma 1 lettera d).

Chi paga l'imposta

L'imposta è dovuta dalla persona con età superiore agli anni 12 compiuti non residente nel Comune di Carlentini che pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale. L'imposta va versata al gestore della struttura che rilascia apposita ricevuta.

Chi è esentato dal pagamento dell'imposta?

L'art. 7 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno prevede le seguenti esenzioni per l'imposta di soggiorno :

- a) Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Carlentini;
- b) I minori di età entro il dodicesimo;
- c) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura di cui all'art. 3;
- d) I malati che devono effettuare terapie e visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche e private site nel territorio comunale ed eventuale accompagnatore per tutto il periodo della terapia...;
- e) Chi assiste i degenti e/o assistiti, ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente per tutto il periodo di degenza;
- f) I genitori o accompagnatori delegati che assistono I minori di anni 18, ricoverati o in attesa di ricovero presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio comunale, per il periodo di ricovero;
- g) I portatori di handicap non autosufficienti e i loro accompagnatori;
- h) Gli autisti di Pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati per un numero massimo di 2 autisti di Pullman e per 1 accompagnatore turisticoogni 25 partecipanti;
- i) Gli appartenenti alle forze armate, alla Polizia Statale e locale, nonchè al Corpo Nazionale dei

- Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio;
- j) I soggetti e volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale non previste nelle altre tipologie esenti e/o provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario;
 - k) Il personale appartenente a compagnie cinematografiche e televisive impegnato in produzioni che promuovano e valorizzano il territorio comunale di Carlentini.

Riduzioni di imposta

L'art. 8 prevede le seguenti riduzioni

- 1) La tariffa dell'imposta di soggiorno è ridotta nella misura del 30 % nei confronti :
 - a) Degli ospiti con età anagrafica superiore a 75 anni;
 - b) I gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - c) Gli sportive di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportive partecipanti ainiziative e tornei organizzati in collaborazione con l'amministrazione Comunale.

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune di Carlentini www.comune.Carlentini.it

Verbale n.104 del 14.12.2023

Da **Giovanfileccia** <postmaster@dottfileccia.it>
A **ragioneria@comune.carlentini.sr.it** <ragioneria@comune.carlentini.sr.it>
Data venerdì 15 dicembre 2023 - 16:03

Si trasmette verbale n.104 del 14.12.2023 del Collegio dei revisori dei Conti.

Saluti

G.F.

VERBALE N. 104 DEL 14.12.2023.pdf





CITTA' DI CARLENTI

Provincia di Siracusa

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 104 del 14.12.2023

L'anno duemilaventitre il giorno 14 del mese di dicembre si è riunito in audioconferenza il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone dei Sigg. Nicola Mogavero, Presidente, Rosario Gennaro e Giovanni Fileccia, componenti.

Il Collegio dà atto di avere acquisito in data 13.12.2023 la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale a firma del Sindaco, Dott. Giuseppe Stefio, avente ad oggetto *"Istituzione Imposta di soggiorno – approvazione regolamento comunale e tariffe"*.

Alla citata proposta di deliberazione - corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile, entrambi espressi in data 13.12.2023 dal Responsabile dell'Area finanziaria, Dott.ssa Milena Sorbello - è allegata la documentazione a supporto.

Il Collegio, richiamato per economia espositiva quanto esposto in narrativa della proposta in esame, prende atto di quanto segue:

- l'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 reca "Disposizioni in materia di federalismo municipale", che ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia d'istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno.

- il predetto art. 4 prevede, inoltre, che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- Inoltre, l'Ente è legittimato all'istituzione dell'imposta di soggiorno, in quanto riconosciuto Comune ad alta vocazione turistica, giusto D.A. n. 188 del 02/03/2023.
- La proposta in esame è corredata del regolamento sull'imposta di soggiorno, contenente, in particolare, l'individuazione delle esenzioni, degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, delle modalità di versamento e delle dichiarazioni al Comune di Carlentini, nonché delle sanzioni da applicarsi in caso di inadempimenti.
- Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi.
- Lo schema di regolamento, allegato alla proposta in esame, per la disciplina dell'imposta di soggiorno, è costituito da n. 18 articoli.
- Preso atto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente Deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia.
- La Giunta Comunale, per quanto di sua competenza, con deliberazione 166 del 01/12/2013, allegata alla proposta in esame, ha deliberato l'istituzione dell'imposta de qua e relativo regolamento.

Tutto ciò premesso, per mezzo della proposta in esame si intende:

- 1) *istituire, per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, l'imposta di soggiorno, così come prevista dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011.*

- 2) approvare il regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, composto di n. 18 articoli, allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) dare atto che il regolamento approvato con la presente Deliberazione entra in vigore il 15esimo giorno dalla pubblicazione.
- 4) dare, altresì, atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia.
- 5) trasmettere il presente regolamento al Ministero delle Finanze, entro 30 gg. dalla data di esecutività della Deliberazione, a norma dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il Collegio, visto tutto quanto precede, osserva che l'art. 16 del Regolamento esaminato, in ordine alla devoluzione delle controversie alla giurisdizione competente, fa corretto riferimento al D.Lgs 546/92 e successive modifiche e integrazioni indicando, tuttavia un erroneo riferimento alle Commissioni tributarie in luogo delle Corti di giustizia tributarie. Conseguente che il regolamento deve essere modificato in parte qua.

Inoltre, si ritiene opportuno che l'art. 16 in commento contenga l'indicazione della Corte di Giustizia tributaria di primo grado competente per territorio.

Si invita, pertanto il Consiglio comunale a deliberare sulla proposta in esame tenendo conto delle predette osservazioni.

Richiamato quanto precede il Collegio,

- vista la normativa esposta nel corpo della proposta in esame,
 - visto il TUEL,
 - Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente,
 - Visti i citati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile,
- esprime, limitatamente alle proprie competenze,

parere favorevole

alla proposta esaminata, invitando il Consiglio Comunale a deliberare tenendo conto delle precedenti osservazioni.

Il Collegio, invita l'Ente, ciascuno secondo le rispettive competenze a dare corso agli inerenti e conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori:

Nicola Mogavero, Presidente

Nicola Mogavero

Giovanni Fileccia, componente

Fileccia

Rosario Gennaro, componente.

Rosario Gennaro



COMUNE DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 166 Del 01-12-2023

Oggetto:	ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE E TARIFFE
----------	---

L'anno duemilaventitre il giorno uno del mese di Dicembre alle ore 13:35, presso l'Ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presente/Assente
STEFIO GIUSEPPE	SINDACO	Presente
RUMA MICHELE	VICE SINDACO	Presente
RUTA SALVATORE	ASSESSORE	Presente
SCAMPORLINO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
NARDO SEBASTIANO	ASSESSORE	Presente
PICCOLO SANDRA LUCIA	ASSESSORE	Assente

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1

Assume la presidenza GIUSEPPE STEFIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE DANIELE GIAMPORCARO, collegato da remoto.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente Eseguibile

X

Soggetta a ratifica

Il Sindaco

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011: "Disposizioni in materia di federalismo municipale", che ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia d'istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno.

Visto che il medesimo art. 4 prevede, inoltre, che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Ritenuto voler provvedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Carlentini, in quanto riconosciuto Comune ad alta vocazione turistica, giusto D.A. n. 188 del 02/03/2023.

Ritenuto opportuno, a tal fine, approvare il regolamento sull'imposta di soggiorno, allegato alla presente Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, contenente, in particolare, l'individuazione delle esenzioni, degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, delle modalità di versamento e delle dichiarazioni al Comune di Carlentini, nonché delle sanzioni da applicarsi in caso di inadempimenti.

Ritenuto di approvare per il 2023 le tariffe per l'imposta di soggiorno nella misura indicata nel modello A al regolamento allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi.

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra riportato, provvedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Carlentini, atteso che le disposizioni di cui trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative emanate in materia.

Considerato che, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, i regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa Deliberazione comunale al Ministero delle Finanze.

Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, costituito da n. 18 articoli, allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente Deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia.

Acquisiti sulla proposta della presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi competenti.

Visto L'OREL;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto lo Statuto comunale.

Propone

- 1) Di istituire, per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, l'imposta disoggiorno, così come prevista dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
- 2) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, composto di n. 18 articoli, allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di approvare le tariffe per l'anno 2023;
- 4) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente Deliberazione entra in vigore il 15esimo giorno dalla pubblicazione.
- 5) Di dare, altresì, atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia.
- 6) Di trasmettere il presente regolamento al Ministero delle Finanze, entro 30 gg. dalla data di esecutività della Deliberazione, a norma dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

LA GIUNTA

Vista la proposta del settore/area/servizio Area 2 relativa all'oggetto, il cui testo è parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge;

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione sottoposta all'Organo, integralmente richiamata, ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
GIUSEPPE STEFIO**

**L'ASSESSORE ANZIANO
RUTA SALVATORE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DANIELE GIAMPORCARO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi della L.R. n.44/1991);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

**IL SEGRETARIO GENERALE
DANIELE GIAMPORCARO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTA' DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 11 del 01-12-2023

Area 2

Oggetto: **ISTIRUZIONE IMOISTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE E TARIFFE**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis c.1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ANNOTAZIONI:

Carlentini 01-12-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Area 2

MILENA SORBELLO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005



CITTA' DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 11 del 01-12-2023

Area 2

**Oggetto: ISTRUZIONE IMOISTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE E TARIFFE**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

ANNOTAZIONI:

Carlentini 01-12-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Area 2

MILENA SORBELLO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

proposta di delibera taxa di soggiorno

Da ragioneria@comune.carlentini.sr.it <ragioneria@comune.carlentini.sr.it>

A postmaster <postmaster@dottfileccia.it>, nicola.mogavero
<nicola.mogavero@hotmail.it>, rosagenn <rosagenn@tiscali.it>

Data mercoledì 13 dicembre 2023 - 13:39

In allegato inoltro proposta di delibera al Consiglio Comunale relativa alla taxa di soggiorno. La delibera di G.M. n. 166 con allegato il regolamento è già in Vs. possesso giusta pec del 02/12/2023 prot. n. 25562.

SI chiede cortesemente di predisporre il parere.

Grazie

Cordiali saluti

Dott.ssa Sorbello Milena

proposta di delibera taxa di soggiorno.pdf



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto : Istituzione Imposta di Soggiorno – approvazione regolamento comunale e tariffe

PARERI

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole

Contrario

Li, 13/12/2023

La Responsabile dell'Area Finanziaria

D.ssa Milena Sorbello

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole

Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 13/12/2023

La Responsabile dell'Area Finanziaria

D.ssa Milena Sorbello

Allegata alla delibera di Consiglio comunale

n° 69 del 28 DIC. 2023

Oggetto: Istituzione Imposta di soggiorno – approvazione regolamento comunale e tariffe

Il Sindaco

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011: "Disposizioni in materia di federalismo municipale", che ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia d'istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno.

Visto che il medesimo art. 4 prevede, inoltre, che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Ritenuto voler provvedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Carlentini, in quanto riconosciuto Comune ad alta vocazione turistica, giusto D.A. n. 188 del 02/03/2023.

Ritenuto opportuno, a tal fine, approvare il regolamento sull'imposta di soggiorno, allegato alla presente Deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, contenente, in particolare, l'individuazione delle esenzioni, degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, delle modalità di versamento e delle dichiarazioni al Comune di Carlentini, nonché delle sanzioni da applicarsi in caso di inadempimenti.

Ritenuto di approvare per il 2023 le tariffe per l'imposta di soggiorno nella misura indicata nel modello A al regolamento allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi.

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra riportato, provvedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Carlentini, atteso che le disposizioni di cui trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative emanate in materia.

Considerato che, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, i regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa Deliberazione comunale al Ministero delle Finanze.

Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, costituito da n. 18 articoli, allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente Deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia.

Considerato che tale Deliberazione è stata sottoposta al preventivo esame della Giunta Comunale, che ha dato il proprio assenso nella seduta del 01/12/2013 giusta delibera n. 166;

Acquisiti sulla proposta della presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi competenti.

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione in merito alla delibera di GM n. 166 del 01/12/2023;

Visto L'Orell


Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto lo Statuto comunale.

Propone

- 1) Di istituire, per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, l'imposta di soggiorno, così come prevista dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
- 2) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, composto di n. 18 articoli, allegato alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente Deliberazione entra in vigore il 15esimo giorno dalla pubblicazione.
- 4) Di dare, altresì, atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia.
- 5) Di trasmettere il presente regolamento al Ministero delle Finanze, entro 30 gg. dalla data di esecutività della Deliberazione, a norma dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

IL SINDACO
DR. GIUSEPPE STEFIO





COMUNE DI CARLENTINI

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. ___ del _____

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA.....	3
ARTICOLO 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	4
ARTICOLO 4 - SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA E RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA	4
ARTICOLO 5 - MISURA DELL’IMPOSTA.....	5
ARTICOLO 6 - VERSAMENTO DELL’IMPOSTA	5
ARTICOLO 7 - ESENZIONI	6
ARTICOLO 8 - RIDUZIONI.....	6
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEL GESTORE E DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA.....	7
ARTICOLO 9 BIS - OBBLIGHI DEI GESTORI DI PORTALI TELEMATICI E DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE	7
ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE.....	8
ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI SUGLI AGENTI CONTABILI.....	8
ARTICOLO 12 – CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA.....	9
ARTICOLO 13 – SANZIONI.....	10
ARTICOLO 14 – RISCOSSIONE COATTIVA	11
ARTICOLO 15 – RIMBORSI	11
ARTICOLO 16 – CONTENZIOSO.....	11
ARTICOLO 17 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA.....	11
ARTICOLO 18 – ENTRATA IN VIGORE E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	11

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare previsto dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Carlentini dell'Imposta di Soggiorno, istituita e disciplinata dal D.A. n. 188 del 21/03/2023.

ARTICOLO 2

DESTINAZIONE DELL'IMPOSTA

Il gettito dell'imposta è destinato, così come previsto dalla legge al comma 1 dell'art. 4 D.lgs. 14/03/2011 n. 23 a finanziare interventi in natura turistica ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali es.:

- a. Promuovere il sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti ispirati ai seguenti macro-obiettivi: creazione e promozione nazionale e internazionale dei prodotti turistici della destinazione "Carlentini";
 - b. Interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale, rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - c. Interventi per la promozione e valorizzazione di manifestazioni tradizionali ed identitarie per la città, a forte valenza turistica, nonché dei relativi servizi di trasporto pubblici e privati;
 - d. Cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
 - e. Sviluppo di punti d'accoglienza ed informazione dei turisti, uniformati per caratteristiche e con personale qualificato su tutto il territorio comunale, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;
 - f. Progetto di sviluppo degli itinerari turistici e dei criteri di eccellenza, anche in ambito intercomunale, elaborati sulla base di specifiche ricerche di mercato; creazione di strutture e infra-strutture intorno agli attrattori del territorio; creazione di una rete distributiva dei prodotti e promozione degli stessi;
 - g. Incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno dei giovani, famiglie a anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - h. Progettazione, organizzazione e realizzazione di panel formativi focalizzati;
 - i. Interventi di manutenzione del verde e dell'arredo urbano ricadenti nel territorio comunale, rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione.
- 2 In sede di trattazione del bilancio di previsione la Giunta relaziona al Consiglio sulla realizzazione degli interventi di cui al comma precedente. Tale documento dovrà fare parte integrante della relazione previsionale e programmatica propedeutica al bilancio di previsione, e descriverà percentualmente la destinazione dell'imposta di soggiorno.
- 3 Entro i termini di approvazione del rendiconto di gestione, la Giunta Comunale presenterà annualmente al Consiglio Comunale una relazione degli interventi realizzati di cui al comma 2.
- 4 Promozione di attività educative e formative nel campo della valorizzazione del territorio e dei beni culturali, ambientali e del turismo.

ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio e/o pernottamento:

a) **nelle strutture ricettive alberghiere e para alberghiere:** gli alberghi, i villaggi-albergo, i motels, le residenze turistico alberghiere, le aziende turistiche residenziali, gli alberghi diffusi, ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie;

b) **nelle strutture ricettive extra alberghiere:** gli alloggi del turismo rurale, gli esercizi di affittacamere, i *bed and breakfast*, le case per ferie, le case ed appartamenti per vacanza, gli ostelli per la gioventù, gli alloggi agrituristici, ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie;

c) **nelle strutture ricettive all'aperto:** i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche e i parchi di vacanza, ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie;

d) **nelle strutture non ricettive relative agli immobili:**

- **destinati alla locazione breve**, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

- **in locazione esclusivamente per finalità/destinazione turistiche** (locazioni turistiche);
ubicati nel territorio del Comune di Carlentini.

2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, di cui al comma precedente dalla lett. a) alla lett. c), che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Carlentini, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, di cui al comma precedente alla lett. d), che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, ubicate nel territorio del Comune di Carlentini, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.

ARTICOLO 4 SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA E RESPONSABILI DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Carlentini che alloggiano e/o pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 3.

2. I soggetti **responsabili del pagamento dell'imposta** di soggiorno sono:

a) il gestore delle struttura ricettiva di cui all'articolo 3, ai sensi del comma 1 ter dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 14/3/2011;

b) il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, ai sensi del comma 5 - ter dell'art. 4 del decreto legge n. 50 del 24/4/2017 (regime delle locazioni brevi). A titolo esemplificativo: i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, i soggetti che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi;

c) i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone alla ricerca di una struttura in cui alloggiare e/o pernottare con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al pagamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, attraverso modalità convenute con la Città di Carlentini.

3. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati “ **responsabili del pagamento dell'imposta**”, provvedono alla riscossione dell'imposta e rispondono direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Carlentini.

4. I responsabili del pagamento dell'imposta hanno diritto di rivalsa sul soggetto passivo.

5. Nel caso di accordi di “collect and remit” siglati con il Comune di Carlentini, il prelievo dell'imposta di soggiorno avviene al momento della prenotazione del soggiorno sulla piattaforma informatica applicando l'aliquota vigente a tale data.

ARTICOLO 5 MISURA DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Municipale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. f) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le misure dell'imposta si intendono prorogate di anno in anno come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/06.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia ed alle categorie delle strutture ricettive, così come definita dalla normativa regionale, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in "stelle", "chiavi" e "girasoli", "spighe" e similari.
3. Nelle strutture ricettive di cui al comma 1 lett. a), b) e c) dell'art. 3 del presente Regolamento, l'imposta è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti per persona/per mese. La soglia massima di sette pernottamenti si applica anche ai soggiorni con durata massima di 30 giorni senza interruzioni che siano a cavallo di due mesi contigui.
4. Nelle strutture non ricettive di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 del presente Regolamento, l'imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti per persona/per mese. La soglia massima di quindici pernottamenti si applica anche ai soggiorni con durata massima di 30 giorni senza interruzioni che siano a cavallo di due mesi contigui.
5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, di cui al comma 3, resta valida la soglia massima dei sette pernottamenti anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture. In tal caso è onere dell'ospite (soggetto passivo) compilare il modulo, predisposto dal Comune, allegando le ricevute attestanti l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta per i pernottamenti precedenti. Tale modulo lo dovrà consegnare direttamente al gestore della struttura e/o presentarlo all'intermediatore immobiliare o al soggetto gestore di portali telematici.

ARTICOLO 6 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Regolamento (soggetti passivi), corrispondono l'imposta o al gestore della struttura stessa o al soggetto che esercita attività immobiliare o al soggetto che gestisce il portale telematico, comunque a taluno dei soggetti responsabili del pagamento dell'imposta come definiti dal precedente art. 4. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta rilasciando la relativa quietanza.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la quietanza consegnata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.
3. I responsabili del pagamento dell'imposta effettuano il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Carlentini entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - a) mediante pagamento tramite la piattaforma PagoPA i cui bollettini di pagamento sarà possibile scaricare sulla piattaforma gestionale in uso al Comune di Carlentini.
4. Il versamento dell'imposta di soggiorno, riscossa dai gestori di portali telematici, potrà essere effettuato, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, con modalità diverse e disciplinate nell'atto convenzionale sottoscritto con il Comune di Carlentini.

ARTICOLO 7 ESENZIONI

1. Sono **esenti** dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Carlentini;
- b) i minori entro il dodicesimo anno di età;
- c) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura di cui all'art. 3;
- d) i malati che devono effettuare terapie e visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche e private site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore per tutto il periodo della terapia e/o della visita medica compreso un pernottamento prima della terapia e/o della visita medica e un pernottamento successivo alla fine della terapia e/o della visita medica;
- e) chi assiste i degenti e/o assistiti, ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente per tutto il periodo di degenza compreso un pernottamento prima del ricovero e un pernottamento successivo alla dimissione;
- f) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistano i minori di anni diciotto, ricoverati o in attesa di ricovero presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio comunale, per il periodo di ricovero;
- g) i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
- h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per numero 2 autisti di pullman e per un accompagnatore turistico per ogni venticinque partecipanti;
- i) i soggetti ed i volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale non previste nelle altre tipologie esenti e/o provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario.
- j) soggetti ospiti del comune di Carlentini nel caso le spese per pernottamento sono a carico dell'ente stesso;
- k) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria.

2. L'esenzione di cui ai punti d), e), f) e g) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, dell'ospite attestante la struttura di ricovero e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero; negli altri casi l'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione.

3. Le dichiarazioni che certificano i casi di esenzione, rese da parte dell'ospite ai sensi D.P.R. n. 445/2000, vanno raccolte dal gestore e conservate presso la propria struttura ricettiva per un periodo di 6 mesi a partire dalla data di invio della relativa dichiarazione trimestrale.

ARTICOLO 8 RIDUZIONI

1. La tariffa dell'imposta di soggiorno è **ridotta** nella misura del 30% nei confronti:

- a) degli ospiti con età anagrafica superiore a 75 anni;
- b) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
- c) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera c).

ARTICOLO 9 OBBLIGHI DEL GESTORE E DEL RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il gestore e/o il responsabile del pagamento dell'imposta sono tenuti a far applicare l'imposta di soggiorno a colui che soggiorna presso le strutture e a riversare e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

2. I soggetti di cui al comma 1, in concomitanza con l'inizio dell'attività, devono obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Carlentini. L'accreditamento tramite l'iscrizione al portale è un adempimento a carattere obbligatorio, la cui mancata osservanza prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili degli adempimenti strumentali alla riscossione dell'imposta, nonché di tutti gli adempimenti previsti ai punti seguenti:

a) richiedere, sulla base delle tariffe vigenti il pagamento dell'imposta ed a rilasciarne la relativa quietanza;

b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno. Il foglio informativo, scaricabile dal sito del Comune e tradotto in diverse lingue straniere, dovrà essere posto in appositi spazi ben visibili agli ospiti. L'informativa sull'applicazione dell'imposta di soggiorno dovrà essere pubblicata, anche tramite collegamento telematico al sito del Comune di Carlentini, sui siti internet dei gestori delle strutture, degli intermediari e dei soggetti gestori di portali telematici;

c) adempiere agli obblighi dichiarativi di cui al successivo art. 10 del presente regolamento anche se ci si avvale degli intermediari abilitati o dei soggetti gestori di portali telematici;

d) comunicare al Comune (tramite l'apposito modulo scaricabile sul portale del Comune oltre che reso disponibile con modalità telematiche), unitamente all'invio telematico della dichiarazione trimestrale, i dati del soggetto passivo che si è rifiutato di versare l'imposta in modo che gli uffici possano predisporre gli atti per il recupero del tributo. In assenza di tale dichiarazione, l'imposta di soggiorno si intende riscossa e dovrà essere riversata al Comune;

e) adempiere agli obblighi sugli agenti contabili (trasmissione del modello 21) di cui all'art. 11 del presente regolamento.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell'imposta, i moduli compilati dagli ospiti che attestino di aver già corrisposto in altre strutture l'imposta, copia delle segnalazioni di omesso versamento e le ricevute dei riversamenti effettuati.

ARTICOLO 9 bis

OBBLIGHI DEI GESTORI DI PORTALI TELEMATICI E DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

(soggetti responsabili del pagamento dell'imposta)

1. I gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale all'art. 7. Resta salva la facoltà di definire, con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento, le modalità operative per l'attuazione di tali ulteriori adempimenti e per consentire le attività di controllo.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 4 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 ter dell'art. 4 del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, comma inserito dal comma 3 dell'art. 180 del decreto legge n. 34/2020.

2. La dichiarazione, di cui al comma 1, deve essere presentata, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il

presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, altresì, a presentare entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, esclusivamente in via telematica sul portale istituito dal Comune di Carlentini, l'apposita **dichiarazione trimestrale**.

4. I periodi oggetto di dichiarazione ed i termini di presentazione sono i seguenti:

- **1° gennaio – 31 marzo, entro il 16 aprile;**
- **1° aprile – 30 giugno, entro il 16 luglio;**
- **1° luglio – 30 settembre, entro il 16 ottobre;**
- **1° ottobre – 31 dicembre, entro il 16 gennaio dell'anno successivo.**

5. Nella dichiarazione trimestrale, predisposta secondo le modalità stabilite dal Comune di Carlentini e messa a disposizione mediante l'apposito portale informatico successivamente alla registrazione, sono indicati il numero di coloro che hanno alloggiato/pernottato nel corso del periodo di riferimento, sia cumulativo che dettagliato per mese, nonché il relativo periodo di permanenza, le riduzioni e le esenzioni eventualmente spettanti ai sensi del presente regolamento.

6. L'obbligo di trasmissione della dichiarazione trimestrale deve essere assolto anche se non si siano registrate presenze o queste abbiano goduto tutte di esenzioni.

ARTICOLO 11

DISPOSIZIONI SUGLI AGENTI CONTABILI

1. I soggetti di cui all'art. 4, incaricati ai sensi e per effetti del presente regolamento della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno, assumono la funzione di **agenti contabili** e sono tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, i predetti soggetti devono presentare al Comune di Carlentini il conto giudiziale della gestione di cassa, relativo alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell'anno precedente.

2. Il conto di gestione, dovrà essere redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione) ed inviato, entro il 31 gennaio, in via telematica e/o cartacea nella pec del Comune e sottoscritta con firma digitale e/o autografa dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva o comunque sulla base delle modalità di trasmissione stabilite dalla Corte dei Conti.

3. Nel conto di gestione devono essere riportate le somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di riferimento e indicati gli estremi della riscossione e del relativo riversamento al Comune. Il "Modello 21 - Conto della gestione" dovrà fornire le seguenti informazioni:

- la denominazione del gestore e la denominazione della struttura (anagrafica);
- l'annualità in cui è stata riscossa l'imposta;
- il numero progressivo per ogni riga compilata;
- il periodo e l'oggetto della riscossione;
- gli estremi di riscossione: l'importo dichiarato dal gestore in sede di dichiarazione trimestrale deve corrispondere all'importo effettivamente riscosso presso i soggetti passivi dell'imposta di soggiorno;
- gli estremi dei versamenti in Tesoreria.

Nel caso in cui un gestore incassi l'imposta per più strutture i modelli da presentare saranno tanti quanti sono le strutture ricettive.

4. L'agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto di gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte delle autorità competenti.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, i soggetti gestori di portali

telematici invieranno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il conto della gestione (mod. 21) mediante posta elettronica certificata con firma digitale ovvero a mezzo posta raccomandata con firma autografa del Rappresentante Legale.

6. La mancata presentazione del modello 21 comporta la segnalazione da parte del Comune di Carlentini alla Corte dei Conti e alla Guardia di Finanza per le attività di rispettiva competenza.

ARTICOLO 12

CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della L.296/06.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:

a) invitare i gestori e/o i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti. I dati ed elementi acquisiti sono posti a base degli accertamenti;

b) invitare i gestori e/o i responsabili del pagamento dell'imposta a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. I dati ed elementi acquisiti sono posti a base degli accertamenti;

b) inviare ai gestori e/o ai responsabili del pagamento dell'imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

e) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma dell'articolo 33 del DPR 600/73 presso le strutture ricettive di cui all'art. 3 del presente regolamento;

f) richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti ai fini dell'accertamento nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;

g) richiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i..

3. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, di mancata presentazione della documentazione richiesta e/o di mancata risposta ai questionari l'ufficio determina l'imposta sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza. In particolare al fine di quantificare l'importo dovuto il Settore Risorse Tributarie del Comune di Carlentini potrà svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui al comma 179 della Legge 296 del 27/12/2006 e si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

4. Nel caso di assenza o di inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura e/o dal responsabile del pagamento dell'imposta, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura nel periodo di esercizio.

5. Il Comune di Carlentini, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, anche ai soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

ARTICOLO 13

SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori e/o dai responsabili del pagamento

dell'imposta, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471,472 e 473, dall'art. 180 del decreto legislativo n. 34 del 19/5/2020, secondo le disposizioni della legge n. 689 del 1981 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. leg.vo 471/97.

3. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 10 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Resta ferma la facoltà di applicare, nei casi di accertamenti per più periodi di imposta, di irrogare la sanzione con l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del leg.vo 472/97.

5. Per la violazione degli obblighi discendenti di cui al comma di cui al comma 3 dell'art. 10 del presente regolamento (omessa, incompleta, infedele o tardiva trasmissione della dichiarazione trimestrale) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro per ogni dichiarazione trimestrale prevista dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta, infedele o tardiva comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

6. Per la violazione degli obbligo di registrazione e di richiesta di credenziali di accesso nel portale telematico del Comune, di cui all'art. 9 del presente Regolamento dell'Ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000,00 euro secondo le disposizioni della L. 689 del 1981. L'irrogazione della sanzione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

7. Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche quelle per le quali non è prescritta né preventiva autorizzazione, né comunicazione di inizio attività, per l'omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dal comma 2 dell'art. 9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500,00 euro prevista dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.

8. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela prevista dall'articolo 9 comma 3 lett. b), ovvero per la mancata esposizione, ben visibile agli ospiti, del materiale informativo, o per la mancata informazione sul proprio sito telematico, sull'applicazione dell'imposta di soggiorno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981.

9. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'articolo 12 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs 267/00 da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 689/1981.

10. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare il mancato e/o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno si configura appropriazione di denaro spettante alla Pubblica Amministrazione e pertanto sanzionato con quanto previsto dal Codice Penale, dalle leggi speciali in materia e con segnalazione alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 14 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 15 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla

restituzione così come previsto dall'art. 1 comma 164 della L.296/06.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva e/o responsabile del pagamento dell'imposta, in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa che dovrà essere effettuata alle prescritte scadenze. La compensazione deve essere comunicata con apposito modulo predisposto dal Comune di Carlentini, accompagnato da idonea documentazione, e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a € 2.000,00, la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del Comune.

ARTICOLO 16 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

2. Per le controversie concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 25 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 267/00 si applica quanto previsto dalla Legge 689/1981.

ARTICOLO 17 FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è soggetto competente ad irrogare la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

ARTICOLO 18 ENTRATA IN VIGORE E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge entrerà in vigore il 15cesimo giorno dalla pubblicazione.

2. Il Dirigente dell'area è autorizzato ad assumere gli atti gestionali per la sua applicazione.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

**Allegato b)**

PROSPETTO DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
PER CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E PARA ALBERGHIERE	STELLE				
	5 e sup.	4	3	2	1
ALBERGO	€ 3,00	€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	€ 1,00
VILLAGGIO-ALBERGO	€ 3,00	€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	€ 1,00
MOTEL		€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	€ 1,00
RESIDENZA TURISTICA ALBERGHIERA		€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	
AZIENDA TURISTICA RESIDENZIALE		€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	
ALBERGO DIFFUSO			€ 1,50	€ 1,50	€ 1,00
OGNI ALTRA STRUTTURA CHE PRESENTI ELEMENTI RICOLLEGABILI A UNO O PIU' DELLE PRECEDENTI CATEGORIE	€ 3,00	€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	€ 1,00
	* tariffa per alloggio/pernottamento fino a n. 7 pernottamenti				

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE	STELLE				
	5 e sup.	4	3	2	1
TURISMO RURALE – ALLOGGI DEL TURISMO RURALE	€ 3,00	€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	€ 0,75
AFFITTACAMERE	€ 1,50				
BED AND BREAKFAST (organizzati in forma imprenditoriale e non)	2,00				
CASE PER FERIE (strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite al di fuori dei canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari)	1,50				
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZA (immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti con contratti non superiori a tre mesi)	1,50				
OSTELLI PER LA GIOVENTU'	0,50				
OGNI ALTRA STRUTTURA CHE PRESENTI ELEMENTI RICOLLEGABILI A UNO O PIU' DELLE PRECEDENTI CATEGORIE	€ 3,00	€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	€ 0,75
	SPIGHE				
ALLOGGI AGRITURISTICI		€ 2,00	€ 1,50	€ 1,00	€ 0,75
	* tariffa per alloggio/pernottamento fino a n. 7 pernottamenti				

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	
CAMPEGGI	€ 1,00
VILLAGGI TURISTICI	€ 1,00
CAMPEGGI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE	€ 1,00
PARCHI DI VACANZA	€ 1,00
OGNI ALTRA STRUTTURA CHE PRESENTI ELEMENTI RICOLLEGABILI A UNO O PIU' DELLE PRECEDENTI CATEGORIE	€ 1,00
	* tariffa per alloggio/pernottamento fino a n. 7 pernottamenti

STRUTTURE NON RICETTIVE	
IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE BREVE (articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) Soggetti privati con durata del contratto di affitto dell'immobile <u>fino a trenta giorni</u> al di fuori dall'esercizio di impresa, con o senza servizi aggiuntivi <i>indipendentemente dalle unità immobiliari gestite</i>	€ 1,00
	* tariffa per alloggio/ pernottamento fino a n. 15 pernottamenti
IMMOBILI IN LOCAZIONE ESCLUSIVAMENTE PER FINALITA'/DESTINAZIONE TURISTICHE Soggetti privati con durata del contratto di affitto dell'immobile <u>fino a trenta giorni</u> al di fuori dall'esercizio di impresa, con o senza servizi aggiuntivi <i>indipendentemente dalle unità immobiliari gestite</i>	€ 1,00
	* tariffa per alloggio/ pernottamento fino a n. 15 pernottamenti



Modello A

CITTÀ DI CARLENTINI

www.comune.carlentini.it

Area II Servizi finanziari e tributari

Via F. Morelli, 7- Tel. 095/7858242 - E-mail: protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it

SCHEMA DA COMPILARE ED INVIARE ALL'INDIRIZZO SOPRA RIPORTATO
AI FINI DELLA REGISTRAZIONE

DATI STRUTTURA APPARTAMENTO AD USO TURISTICO

DENOMINAZIONE	
INDIRIZZO	
LOCALITA'	
NUMERO POSTI LETTO	
NUMERO CAMERE	
Dati Catastali (Foglio e particella)	
PERIODO DI UTILIZZO	

DATA INIZIO ATTIVITA' locazione turistica/affitti brevi _____

DATI PROPRIETARIO STRUTTURA

COGNOME _____ NOME _____

NATO A _____ IL _____ COD.FISCALE _____

RESIDENTE A _____ IN VIA _____ N° _____

N° TEL. _____ N° CELL _____

MAIL _____ PEC _____

DATA _____

*Dichiaro di aver preso visione del Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno e di attenermi alle
Disposizioni in esso contenute.*

FIRMA _____

Allegati:

- copia del documento di riconoscimento;



Comune di Carlentini
Settore Risorse Tributarie
www.comune.Carlentini.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO A CARLENTINI

L'imposta di soggiorno è entrata in vigore il con Deliberazione del Consiglio Comunale N. del e successive modificazioni e integrazioni

INFORMATIVA PER GLI OSPITI

Finalità dell'imposta

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo, la promozione del sistema turistico mediante la realizzazione di progetti, la manutenzione, la fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, la valorizzazione di manifestazioni tradizionali ed identitarie per la città a forte valenza turistica, cofinanziamento di interventi promozionali nel territorio del Comune di Carlentini e tuttigli altri previsti all'art. 2 del Regolamento Comunale dell'Imposta di Soggiorno.

Quanto si paga

L'imposta è dovuta per persona per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nelle strutture ricettive alberghiere e para alberghiere, nelle strutture ricettive extra-alberghiere, nelle strutture ricettive all'aperto, descritte all'art. 3 comma 1 da lettera a) a lettera c). Fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nelle strutture non ricettive relative agli immobili destinati alla locazione breve e per locazione esclusivamente per finalità turistiche art. 3 comma 1 lettera d).

Chi paga l'imposta

L'imposta è dovuta dalla persona con età superiore agli anni 12 compiuti non residente nel Comune di Carlentini che pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale. L'imposta va versata al gestore della struttura che rilascia apposita ricevuta.

Chi è esentato dal pagamento dell'imposta?

L'art. 7 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno prevede le seguenti esenzioni per l'imposta di soggiorno :

- a) Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Carlentini;
- b) I minori di età entro il dodicesimo;
- c) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura di cui all'art. 3;
- d) I malati che devono effettuare terapie e visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche e private site nel territorio comunale ed eventuale accompagnatore per tutto il periodo della terapia...;
- e) Chi assiste i degenti e/o assistiti, ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente per tutto il periodo di degenza;
- f) I genitori o accompagnatori delegati che assistono I minori di anni 18, ricoverati o in attesa di ricovero presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio comunale, per il periodo di ricovero;
- g) I portatori di handicap non autosufficienti e i loro accompagnatori;
- h) Gli autisti di Pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati per un numero massimo di 2 autisti di Pullman e per 1 accompagnatore turisticoogni 25 partecipanti;
- i) Gli appartenenti alle forze armate, alla Polizia Statale e locale, nonchè al Corpo Nazionale dei

Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio;

- j) I soggetti e volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale non previste nelle altre tipologie esenti e/o provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario;
- k) Il personale appartenente a compagnie cinematografiche e televisive impegnato in produzioni che promuovano e valorizzano il territorio comunale di Carlentini.

Riduzioni di imposta

L'art. 8 prevede le seguenti riduzioni

- 1) La tariffa dell'imposta di soggiorno è ridotta nella misura del 30 % nei confronti :
 - a) Degli ospiti con età anagrafica superiore a 75 anni;
 - b) I gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - c) Gli sportive di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportive partecipanti ainiziative e tornei organizzati in collaborazione con l'amministrazione Comunale.

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune di Carlentini www.comune.Carlentini.it

VERBALE N° 16 DEL 22.12.2023

Il giorno ventidue del mese di Dicembre dell'anno duemilaventitré, alle ore 09:00, presso i locali comunali di Via Cap. Francesco Morelli n. 6, si è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente "Servizi Socio Assistenziali – Personale – Bilancio - Finanze" per discutere il seguente o.d.g.:

- 1) Ratifica Delibera di G.M. n. 2/E del 14/12/2023 – Variazione di urgenza in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. n. 267/2000;
- 2) Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2024;
- 3) Istituzione Imposta di Soggiorno – approvazione Regolamento comunale e tariffe;

Alle ore 09:00 sono presenti i Consiglieri Salanito Valeria, Mandolfo Roberto e Di Salvo Vito Michael Alex.

Sono assenti i Consiglieri: Brogna, pertanto assume la presidenza della seduta il Vicepresidente Avvocato Salanito Valeria.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

Si passa a trattare gli argomenti posti all'o.d.g., nonché l'ulteriore punto, sottoposto in data odierna a codesta Commissione, relativo a:

- 4) Ratifica Delibera di G.M. n. 4/E del 19/12/2023 – Variazione di urgenza in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. n. 267/2000

Assume le funzioni di segretaria verbalizzante Ossino Donatella.

Partecipa alla Commissione la Responsabile dell'Area finanziaria Dott.ssa Sorbello, la quale illustra gli argomenti.

La Commissione, dopo aver esaminato la documentazione, esprime parere favorevole su tutti i punti all'o.d.g.

La seduta viene chiusa alle ore 10.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Componenti



Handwritten signatures of the council members, including Valeria Salanito and Roberto Mandolfo.


La Segr. verbalizzante



Handwritten signature of the secretary, Donatella Ossino.

Il Vice Presidente della IV Commissione

Avv. Valeria Salanito



Handwritten signature of the vice president, Valeria Salanito.

